

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE, BUCCIARELLI, PAGANO, SCIVOLETTO, BRESCIA, ROGNONI, BARBIERI, SPOSETTI, CAVAZZUTI, TRONTI, MIGONE, SMURAGLIA, ZUFFA, PECCHIOLI e FRANCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1992

Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - Affrontiamo il tema della riforma della scuola secondaria superiore sviluppando un ragionamento su più piani.

Esiste oggi infatti un incrocio di questioni di cui occorre trovare il corretto equilibrio: una situazione della scuola italiana, in particolare della secondaria, che presenta accanto a un profondo stato di disagio e di sfiducia il permanere e la possibile crescita di diffuse volontà innovative, certo molto centrata sul rilancio del tema della professionalità docente e del suo riconoscimento sociale, dell'autonomia, forse più che su obiettivi generali di riforma. Sono queste risorse che potrebbero essere preziose se motivate in direzione riformatrice e che

però in mancanza di un disegno generale di rinnovamento rischiano non solo di produrre molto meno di quanto potrebbero, ma di rinchiudersi in se stesse acuendo l'isolamento della scuola dal contesto sociale e la sua grave improduttività nei confronti delle giovani generazioni;

le scadenze internazionali (l'unione europea del '93) che vedono l'Italia deficitaria su diverse questioni cruciali (come ad esempio l'elevamento dell'obbligo, il riconoscimento dei titoli, il ruolo della formazione professionale, l'armonizzazione con gli altri sistemi europei); questioni non risolte, che vedono già il nostro Paese in una posizione di netto svantaggio rispetto alle altre Nazioni europee;

un complesso di novità scientifiche, economiche, sociali, culturali che, da un lato, rilanciano il ruolo centrale dell'istruzione e della scuola e, dall'altro, mettono in primo piano numerose categorie e tematiche nuove che chiedono approcci e sensibilità a loro volta nuovi e che però non paiono essere sufficientemente al centro del dibattito e dell'elaborazione;

proposte incerte, contraddittorie, gravemente deficitarie da parte dei Governi che si sono succeduti, sia nelle intenzioni e nella volontà riformatrice, che nelle iniziative di governo di questi processi.

La caduta anche nella scorsa legislatura della possibilità di rinnovare la scuola secondaria superiore e di prolungare l'obbligo scolastico ha segnato una grave responsabilità delle forze politiche del quadripartito che hanno sacrificato ad interessi confliggenti, con il perseguimento della qualità dei processi di istruzione, ogni possibilità riformatrice.

Ci parve inaccettabile una soluzione che voleva ancora una volta fare pasticci, mescolando ruoli e funzioni, come la proposta allora avanzata in Commissione al Senato dal relatore, ma sostenuta dalla DC e dal PSI, che prevedeva per gli studenti tra quattordici e sedici anni l'ipotesi di poter realizzare obiettivi di qualità formativa e di istruzione obbligatoria anche nei corsi di formazione professionale. Corsi che però non sarebbero stati neppure più tali, perchè integrati dagli insegnanti della scuola media superiore e dagli insegnamenti culturali, scientifici, previsti per il primo biennio della scuola superiore.

Si immaginava una formazione professionale che perdeva definitivamente il suo carattere modulare e professionale per l'accesso al lavoro, per diventare una scuola di serie B. Un processo inverso rispetto a tutto ciò che di innovativo era stato fatto in questi anni nella parte migliore della formazione professionale e che richiamava in vita le esperienze più dequalificanti e più clientelari e spesso illegali praticate in gran parte dell'Italia, non solo meridionale come dimostrano le recenti vicende milanesi.

Un pasticcio inutile e pericoloso. Una discriminazione inaccettabile. E non servi a convincerci l'argomentazione che ciò avrebbe potuto aiutare i ragazzi più in difficoltà e favorire un contenimento della selezione, poichè per questo obiettivo si doveva camuffare da scuola la formazione professionale. Non capimmo perchè non si volesse chiamare la scuola ad affrontare questo problema con una attività didattica fortemente individualizzata, con azioni positive di recupero e di sostegno per i ragazzi più in difficoltà, e certo con il massimo di attenzione rispetto alla necessità di collaborazione tra la scuola e la formazione professionale, con il riconoscimento di crediti formativi, e l'eventuale arricchimento dei programmi curriculari con moduli di formazione professionale.

Una riforma seria della scuola secondaria superiore, con l'elevamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, pone problemi nuovi di riforma e di rilancio del sistema della formazione professionale del tutto inediti. Si impone la necessità di una nuova serie di attività sia per il rapporto scuola-lavoro, dopo il biennio, sia dopo il triennio, con l'attivazione di corsi post-secondari che saranno di grande rilevanza anche rispetto alle direttive europee sulla circolazione e il riconoscimento dei titoli scolastici e professionali, sia attraverso le attività di orientamento, sia nelle possibilità di arricchimento e di flessibilità nei percorsi formativi tra scuola, lavoro, formazione professionale (entrate, uscite, rientri).

L'accordo di maggioranza della scorsa legislatura tra DC e PSI portava molto lontano da tutto ciò. Apriva questioni di principio assai delicate proprio sul versante delle pari opportunità, su quello del rapporto pubblico-privato, sulla trasparenza e sulla qualità della spesa pubblica.

Oggi, anche se si superano, come ci auguriamo, quelle posizioni, il tempo è comunque assai limitato. È necessario procedere subito per recuperare fiducia e per dare certezza agli studenti e alle famiglie, evitando che la mancata riforma porti a soluzioni di tipo amministrativo, come quelle adottate per il settore del-

l'istruzione professionale di Stato, che prescindano da una visione d'insieme del processo formativo e risolvano in modo settoriale e distorto i problemi connessi alla professionalità, pregiudicando così la qualità stessa della riforma degli studi secondari.

D'altra parte occorre tener conto che si sono verificate alcune ulteriori novità che investiranno oggettivamente la politica scolastica italiana, la scuola, e gli stessi insegnanti, che possono costituire non solo una verifica di quelle linee di tendenza e di quei processi che avevamo individuati, ma anche una occasione su cui ricostruire le motivazioni del processo riformatore.

Un primo insieme di novità assai significative riguardano la situazione europea ed internazionale.

Predisponendosi alla scadenza del 1993, i vari Paesi europei stanno adeguando i loro sistemi (è il caso della Spagna e del Portogallo con l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo) o li stanno migliorando attraverso la tendenza ad elevare ulteriormente l'obbligo scolastico dai sedici ai diciotto anni (seguendo l'esempio della Germania e del Belgio). Contemporaneamente c'è una progressiva sottolineatura di alcuni temi, quale quello dell'orientamento e dell'autorientamento, delle azioni positive e così via, che possiamo inquadrare nella più generale percezione di improduttività diffusa dei sistemi scolastici, improduttività che mina alle radici l'obiettivo di portare un numero sempre più elevato di giovani ai vari traguardi e titoli della scuola secondaria superiore.

Il caso più emblematico è quello della Francia, caso che riveste per noi un interesse particolare a causa della similarità del sistema scolastico. L'obiettivo francese è di giungere nel 1988 a portare il 100 per cento della fascia di età almeno al livello corrispondente al nostro diploma di qualifica professionale e l'80 per cento dei diciottenni al livello di diploma di maturità. Obiettivi di tale natura per essere raggiunti anche in Italia pongono in primo piano temi che vanno assai al di là della riforma dei

programmi e dell'aumento degli anni, quali:

la continuità e coerenza tra scuola media e media superiore;

la valorizzazione delle attitudini, capacità, caratteristiche di ognuno;

un orientamento che sia promozione delle capacità progettuali dei singoli e non solo strumento di riorientamento in caso di insuccesso o svantaggio;

l'unitarietà e la flessibilità dell'impianto culturale e scientifico in particolare nel biennio obbligatorio;

l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole.

Vogliamo ricordare solo un dato per l'Italia. Mentre oltre 90 quattordicenni su 100 sono oggi nella scuola secondaria superiore, solo 44 su 100 sono i diciottenni che raggiungono attraverso percorsi regolari il diploma. Immaginando l'ulteriore sviluppo della scolarità, se gli attuali tassi di selezione restassero invariati (cioè se non si affrontano subito i problemi dell'orientamento, delle azioni positive, della valutazione, delle metodologie didattiche), alla fine degli anni '90 i diciottenni diplomati saranno ancora meno di 50 su 100, dato bene inferiore a quello francese.

Sempre guardando il quadro internazionale è noto che gli Stati Uniti d'America sono impegnati in un fortissimo rilancio di tutta la tematica scuola, con investimenti atti a migliorarne efficacia ed efficienza qualitativa e quantitativa.

Noi siamo ormai l'unico Paese europeo (tra i pochi al mondo) con l'obbligo di durata ottennale. Per rimanere in ambito della Comunità economica europea, è sufficiente ricordare che nei dodici Paesi che ne fanno parte la media dell'obbligo formale è di oltre dieci anni, in tre Paesi (Belgio, Germania e Olanda) è di dodici. La scolarizzazione effettiva spesso è molto più alta. Cosa, quest'ultima che si verifica, per altro, anche in Italia.

La diversa durata dell'obbligo viene considerata, sia a livello politico, sia a livello di studi comparati, uno degli ostacoli del mancato riconoscimento delle qualifiche degli Stati membri fino a questo momento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A questo differenziale se ne aggiunge un'altro: il rapporto con la formazione professionale.

In ambito CEE la formazione professionale è collocata dopo l'obbligo. Oppure, nei casi in cui essa si articola in regime di alternanza e integrazione scuola-lavoro, questa avviene in genere dal sedicesimo anno di età (vedi Belgio, Germania).

In questo senso si esprimono sia la «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali», approvata il 9 dicembre 1989 dal Consiglio europeo, che gli «orientamenti a medio termine 1989-1992» della Commissione delle Comunità europee», sempre del 1989.

La stessa Carta dei diritti sociali colloca dopo il sedicesimo anno l'età minima per l'ammissione al lavoro e comunque richiama la necessità di attività di formazione e lavoro ancora nei due anni successivi prima dell'immissione nel lavoro.

Sempre per rimanere in ambito di formazione e lavoro, non va dimenticato che da noi è quasi del tutto assente il settore della formazione post-diploma di livello non universitario; settore che invece è molto diffuso nel resto d'Europa. Da questa disparità di posizioni già oggi trae origine un'insidia di tipo concorrenziale per il nostro mercato del lavoro. Almeno per certe qualifiche, come ad esempio gli odontotecnici tedeschi già molto richiesti sul mercato di una grande città come Milano. Questi sono addirittura in possesso di un diploma universitario che ha buon gioco della qualifica rilasciata dai nostri istituti professionali.

Sul terreno delle lingue straniere, anch'esso al centro dell'attenzione delle politiche comunitarie, qui in Italia siamo già in presenza di una sentenza del Consiglio di Stato che riconosce il diritto ai laureati in ambito CEE di insegnare lingue straniere nelle nostre scuole.

Infine, in una prospettiva non lontanissima, si pone il problema della revisione del «Trattato di Roma» nel senso di una sua estensione anche alla scuola. Com'è noto esso attualmente è applicabile alla sola formazione professionale.

Per una modifica di questo Trattato si è pronunciata recentemente la CSEI (Confederazione dei sindacati europei degli insegnanti) aderenti alla CES (Confederazione europea dei sindacati), a cui aderiscono a loro volta le tre confederazioni sindacali italiane CGIL-CISL-UIL. Lo ha fatto prendendo le mosse dalla necessità di andare oltre l'unità dei mercati e dei capitali, verso una unificazione anche sociale e culturale dell'Europa, pur nel rispetto delle differenze nazionali e regionali. Questi riferimenti alla situazione internazionale hanno, in questa sede, un unico scopo: sottolineare la centralità che altrove è attribuita alla scuola e all'istruzione e marcare il fatto che il *gap* già fortissimo oggi è destinato solo ad ampliarsi se continua a permanere l'immobilismo di politica scolastica formativa. Ciò significa che la natura di questi processi, al di là della volontà politica dei governi, agirà oggettivamente sul nostro sistema scolastico e metterà in essere le condizioni del necessario cambiamento. Sulla qualità delle trasformazioni può agire la nostra iniziativa.

Un secondo insieme di novità (non certo determinato dagli ultimi anni, ma dalla conferma di andamenti ormai decennali) sono gli andamenti della scolarità e i processi che si sono verificati nella secondaria superiore.

Ci limitiamo solo a richiamare gli aspetti più significativi. Si è rafforzata in generale la tendenza alla «piena scolarità», testimoniata, da un lato, dall'ulteriore incremento della frequenza ai primi due anni della secondaria e, dall'altro, dall'indice di scolarità della fascia 14-19 anni giunto nel 1990 (scuola più formazione professionale) a superare i 70 giovani su 100 in condizione di studente, quando solo nel 1982 essi erano poco più di 50 su 100. Ciò coesiste con una forte improduttività del sistema scolastico, sul piano dei risultati (numero diplomati), e con la presenza di aree interne del Paese in cui gli abbandoni precoci, la dispersione, la demotivazione rispetto al valore sia d'uso che di scambio dell'istruzione costituiscono un aspetto di grave patologia del sistema scolastico e sociale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proseguono i processi di scolarizzazione femminili che costituiscono sempre più un fattore sociale, culturale, oltre che scolastico, di grande novità, (ponendo come essenziali i temi delle pari opportunità) anche nella scuola, delle azioni positive, del fenomeno noto come segregazione formativa (che ormai riguarda il 70 per cento di tutta la scuola secondaria superiore), dell'orientamento e così via.

Si è approfondita inoltre la tendenza a scegliere i cicli quinquennali piuttosto che quelli triennali ed anche in quest'ultimo caso a quinquennalizzare gli stessi cicli triennali attraverso l'aggiunta dei due anni terminali (è opportuno ricordare, infatti, che su circa 800 istituti professionali oltre 600 sono diventati quinquennali).

A tutti questi andamenti si aggiunge la riduzione della formazione professionale di base regionale. È cioè la scuola quella che viene di fatto scelta. Il problema politico che abbiamo di fronte è dunque: come coniugare l'incremento della qualità del sapere con una popolazione scolastica sempre più vasta ed eterogenea senza abbassare i livelli culturali ed anzi operando per contrastare i gravi fenomeni della dispersione e selezione che penalizzano in particolare le aree più deboli del Paese? Come accettare ed anzi valorizzare tutte le differenze (di attitudini, aspettative, sesso, cultura, approccio cognitivo, eccetera) presenti in una realtà di maggiore scolarizzazione, ma anche di così profondi squilibri? Come offrire a tutti strumenti, opportunità, possibilità per raggiungere i risultati?

Sono queste le domande di fondo, anzi le sfide, che la piena scolarità, ma anche una società sempre più inserita in scambi ed intrecci internazionali, una società dove convivono diverse culture ed etnie, ci pone.

C'è, qui, un passaggio fondamentale per la politica scolastica del Partito democratico della sinistra e di tutte le forze progressiste che vogliono confrontarsi con la modernità e la qualità: sviluppare l'obiettivo «tradizionale» del «diritto allo studio», del «diritto all'accesso», fino a farlo diventare «diritto ad avere tutte le possibilità per

raggiungere i risultati». Potremmo dire che occorre far corrispondere al «diritto all'accesso» il «diritto al successo». Peraltro, è questo il problema di fondo dell'attuazione dell'elevamento dell'obbligo. Perché questo diritto-dovere diventi sostanziale e non solo formale ci si deve misurare con i dati relativi all'improduttività scolastica che prima ricordavo: gli abbandoni che restano a livelli preoccupanti, la selezione che aumenta. Sintomi, tutti, di una situazione che va complessivamente rivista, tenendo conto del fatto che nella nostra scuola la funzione orientativa è pressoché assente, la cultura sulla valutazione (cosa e perché valutare) è molto carente, la «centralità del soggetto» è spesso una petizione di principio, sostituita nei fatti con la centralità delle discipline, e così via.

La novità è quindi una sfida culturale ed etica (nel senso dello sviluppo pieno dei diritti e della democrazia) in primo luogo, ma anche, se così si può dire, «economica», perché occorre trovare i modi per incrementare la produttività reale, qualitativa e quantitativa, della scuola, facendola diventare davvero strumento di una concreta diffusione delle conoscenze culturali, scientifiche, professionali.

D'altra parte molti cambiamenti si sono verificati anche all'interno della scuola secondaria superiore; all'assoluto immobilismo sul piano riformatore hanno corrisposto una serie di iniziative sul piano amministrativo, a cui ha fatto seguito la recente istituzionalizzazione del «progetto '92».

Certo, un conto è prendere atto di questo dato, un altro conto è, invece, decifrarne il «segno» politico.

Queste iniziative infatti nascono con un peccato d'origine: quello di essere surrogatorie di un potere di governo immobile, assente ed in ritardo nell'assumersi le proprie responsabilità.

Quando l'Amministrazione si sostituisce impropriamente al Governo e alle scelte politiche finisce col rispecchiare il proprio punto di vista; col privilegiare propri interessi interni piuttosto che quelli dei singoli e della stessa collettività.

Per ciò che riguarda la scuola secondaria superiore si deve prendere atto di due cose:

1) che le diverse innovazioni introdotte, come le sperimentazioni, non hanno un segno univoco: alcune vanno in direzione di una possibile ripresa del processo riformatore generale e lo favoriscono, altre semplicemente non lo contrastano, altre ancora, invece, possono costituire un elemento di freno del nuovo che matura, di conservazione del vecchio e di difesa di incrostazioni corporative consolidate;

2) che alcuni dei cambiamenti introdotti in via sperimentale si sono trasformati in vere e proprie realtà ormai consolidate con cui occorre fare i conti.

In altre parole, parlare di riforma della scuola secondaria superiore negli anni '90 facendo finta che nella scuola ci sia la stessa situazione degli anni '70 o dei primi anni '80 sarebbe irrealistico e per molti versi fuorviante.

Sinteticamente potremmo parlare di tre «tipi» di iniziative: a livello di contenuti, di relazioni con l'esterno (economia, lavoro, altre istituzioni), di ordinamenti.

L'obsolescenza dei programmi della scuola secondaria superiore in assenza di riforma aveva raggiunto livelli oggettivamente intollerabili.

I tentativi di intervento, frammentari e spesso contraddittori hanno toccato alcuni degli aspetti più appariscenti della arretratezza culturale dei programmi, dalle lingue straniere alla sperimentazione assistita dai contenuti e dai programmi della istruzione tecnica, che ha visto peraltro coinvolti non pochi insegnanti impegnati sul terreno riformatore, al piano normale di informatica. A ciò si deve aggiungere l'avvio del cosiddetto Progetto '92 dell'istruzione professionale che, pur essendo assai controverso sul piano delle sue finalità e della sua valutazione, ha coinvolto un numero assai elevato di scuole. Esso infatti, mentre, per un verso, consolida il ciclo corto e sembra prefigurare una soluzione separata del rapporto scuola-professionalità, che dovrebbe permeare tutta la secondaria e non solo la istruzione professionale, dall'altro, per ciò

che concerne l'assetto del biennio, per la prima volta nel sistema scolastico italiano, presenta caratteristiche fortemente unitarie e congruenti con la nostra proposta di un biennio funzionale alla crescita culturale dei giovani e all'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Sono queste, dunque, iniziative che hanno espresso livelli di qualità e motivazioni anche profondamente diverse, ma che oggi pongono il problema di un loro riferimento al quadro della scuola secondaria riformata, pena il rischio di un ulteriore sfilacciamento della situazione scolastica precaria e incerta sul futuro. Situazioni dunque che chiedono la riforma.

In questo quadro si colloca la conclusione dei lavori della Commissione Brocca che ha definito i nuovi programmi del biennio e i piani di studio del triennio.

Certo la Commissione Brocca non aveva l'obiettivo della riforma della scuola secondaria. Nè si può dire che la riforma dei programmi possa surrogare quella della secondaria nel suo insieme. Però le conclusioni a cui è arrivata ed il prodotto dei suoi lavori può rappresentare una base di partenza ed una forte sollecitazione a fare la riforma. Al di là di un giudizio di merito sulla qualità intrinseca dei programmi, che può lasciare spazio ad un ampio confronto scientifico e culturale, i presupposti, gli obiettivi e le finalità a cui essi si richiamano, per il biennio presentano alcuni aspetti importanti: c'è un buon equilibrio tra area comune e indirizzi e si definisce un quadro tale da rendere indispensabile la riforma ordinamentale stessa. Certo permangono elementi di ambiguità e tracce consistenti del passato, come il tradizionale assetto delle discipline, la loro frammentazione, la non definizione di temi quali l'orientamento, l'autonomia, il rapporto tra scuola e formazione professionale.

La stessa Commissione ha varato poi una proposta sui diplomi post-secondari che può rappresentare una buona base di partenza per colmare anche questa lacuna del nostro sistema formativo.

La riforma dei programmi così come la legge sugli ordinamenti didattici universita-

ri, che introduce la formazione universitaria degli insegnanti elementari e la istituzione dei diplomi universitari, costituiscono fatti con cui la scuola secondaria, gli insegnanti e gli studenti dovranno misurarsi fin dai prossimi mesi. L'esito di questi processi può essere di segno riformatore, ma oggi rischia fortemente di essere travolto dalle progressive disfunzioni del sistema formativo. Ci sono le condizioni (la discussione, il confronto politico e culturale sono già assai ampi), c'è la necessità di procedere subito.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presentiamo si compone di diciassette articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della nuova scala secondaria superiore.

Il prolungamento a dieci dell'obbligo scolastico a decorrere dall'anno 1993-94 è sancito nell'articolo 2.

I progetti-obiettivo per il recupero dell'obbligo scolastico sono rivolti nell'ambito della scuola secondaria superiore a studenti in possesso della licenza media ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi. Essi sono previsti dall'articolo 3. Lo stesso articolo introduce nella scuola media i progetti di orientamento e di nuove opportunità che hanno lo scopo specifico di far conseguire il diploma di licenza media a studenti maggiori di quindici anni e in difficoltà nella prosecuzione degli studi o a ragazzi che hanno già abbandonato la scuola senza conseguire la licenza.

L'articolo 4 definisce gli Osservatori regionali per l'attuazione dell'obbligo e un loro coordinamento nazionale operante presso il Ministero della pubblica istruzione.

Definito l'ordinamento della scuola secondaria superiore di durata quinquennale suddivisa in un biennio unitario e in successivi trienni; articolata in quattro aree di indirizzo, comprendenti ciascuna più indirizzi; con piani di studio composti con insegnamenti comuni, di area e di indirizzo (articolo 5), gli articoli 6 e 7 definiscono rispettivamente le finalità e le strutture del biennio e del triennio.

Nel biennio il rapporto tra le discipline

comuni e quelle di area è di due terzi a un terzo e gli insegnamenti comuni sono elencati.

Il biennio si conclude con un esame che certifica la conclusione degli studi obbligatori e che è destinato a sostituire a tutti gli effetti, nel corso di un quinquennio, quello di licenza media.

Nel triennio il 50 per cento dell'orario è di norma dedicato agli insegnamenti comuni e il 50 per cento agli insegnamenti di area e di indirizzo.

L'articolo 9 tratta dell'orientamento scolastico.

L'articolo 10 regola i passaggi da un'area di indirizzo ad un'altra area o da un indirizzo ad un altro, sia per quanto riguarda i primi due anni sia per il triennio.

L'articolo 11 prevede l'organizzazione di corsi per lavoratori studenti e di attività per l'educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore.

L'articolo 12 regola l'autonomia e la personalità giuridica delle scuole secondarie superiori e al tempo stesso amplia le funzioni del collegio dei docenti e prevede una presenza degli studenti nella valutazione delle iniziative didattiche della scuola.

L'articolo 13 regola i rapporti tra la scuola secondaria superiore e la formazione professionale e indica le finalità delle convenzioni che possono essere stipulate tra enti locali e scuole.

L'articolo 14 riguarda le procedure di attuazione della riforma: il graduale passaggio al nuovo ordinamento, il piano di utilizzazione delle istituzioni scolastiche.

I programmi e gli orari di insegnamento sono stabiliti entro sei mesi con decreto del Ministro della pubblica istruzione (articolo 15).

L'articolo 16 elenca le numerose materie oggetto di delega legislativa, dall'indicazione degli indirizzi da attivare alle modalità di svolgimento del nuovo esame di compimento dell'obbligo, ai criteri e alle modalità di attuazione dei corsi post-diploma.

L'articolo 17 indica le modalità di copertura finanziaria delle spese necessarie alla realizzazione della riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti gli indirizzi scolastici immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo e la piena realizzazione individuali della personalità culturale ed una preparazione professionale polivalente che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore garantisce l'acquisizione di autonome capacità di apprendere e sperimentare e contribuisce ad accrescere il livello delle conoscenze, delle capacità critiche e a favorire la consapevole partecipazione alla vita democratica.

Art. 2.

(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)

1. Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale più ampia e più idonea a promuoverne la crescita personale, l'orientamento professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica, la durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni.

2. Tale prolungamento, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, assicura in particolare:

a) l'orientamento scolastico e professionale;

b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal

sistema scolastico nazionale a quelli europei.

3. Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si attua a partire dall'anno scolastico 1993-1994.

4. Il prolungamento a dieci anni della scolarità obbligatoria comporta nell'attuale ordinamento l'elevamento dell'obbligo al sedicesimo anno di età. Tale prolungamento si assolve con la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

5. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

6. Nel quadro del prolungamento dell'obbligo scolastico al fine di garantire a tutti il raggiungimento entro il sedicesimo anno di età della licenza media, sono previste attività specifiche di cui all'articolo 3.

7. L'esercizio del diritto ad una istruzione decennale può essere espletato durante l'intero arco della vita.

Art. 3.

*(Progetti per il recupero,
l'orientamento e di nuove opportunità)*

1. Nella scuola secondaria superiore, al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati, i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978 n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali.

5. Nella scuola media sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente il corso degli studi.

6. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire:

- a) la rimotivazione all'apprendimento;
- b) il completamento dei corsi della scuola media inferiore;
- c) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

7. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi si può accedere a partire dal quindicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza oppure a richiesta, per chi ha abbandonato o interrotto gli studi.

8. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti da appositi consigli di classe, composti da docenti a qualunque titolo presenti nella scuola.

Art. 4.

(Osservatorio regionale)

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui all'articolo 2, è istituito in

ciascuna regione un Osservatorio formato da esperti scelti dai competenti assessori. Tale Osservatorio opera nel quadro degli indirizzi definiti da un consiglio direttivo costituito da rappresentanti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (Irrsae), degli uffici periferici della amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'Osservatorio regionale ha il compito di:

- a) realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza;
- b) promuovere l'utilizzo e la valorizzazione di esperienze presenti nel sistema scolastico e in quello della funzione professionale della regione;
- c) seguire gli specifici progetti volti al sostegno ed alla attuazione dell'innalzamento dell'obbligo.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il *Coordinamento nazionale degli osservatori regionali* con il compito di:

- a) raccogliere e valutare i dati;
- b) promuovere la sperimentazione delle forme più efficaci per l'attuazione dell'obbligo scolastico;
- c) definire progetti specifici.

Art. 5.

(Ordinamento)

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si struttura in due anni iniziali e in successivi trienni.

2. La scuola secondaria superiore si conclude con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari, e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa. Nella scuola secondaria superiore la promozione alla classe successiva si consegue

unicamente in sede di scrutinio finale; gli esami si svolgono in sessione unica.

3. La scuola secondaria superiore si articola in quattro aree di indirizzo:

- a) artistica-visivo-musicale;
- b) linguistico-letteraria (classica e moderna);
- c) scientifico-tecnologica;
- d) economico-sociale.

4. Tali aree comprendono più indirizzi che sono individuati secondo le modalità previste dall'articolo 14.

5. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- a) insegnamenti comuni a tutti;
- b) insegnamenti comuni alle aree di indirizzo;
- c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

6. Gli istituti della scuola secondaria superiore hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nei termini di cui all'articolo 12.

7. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

8. L'insegnamento della religione cattolica si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle Intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

Art. 6.

(Finalità e struttura del biennio)

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore nel quadro delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 favoriscono in particolare le attività di orientamento scolastico e professionale e tendono a rimuovere gli svantaggi culturali attraverso specifiche modalità organizzative e didattiche di cui all'articolo 8.

2. Il corso di studi dei primi due anni della scuola secondaria superiore è così articolato: due terzi dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni; un terzo

è dedicato agli insegnamenti dell'area d'indirizzo e degli indirizzi e ad insegnamenti opzionali, scelti dallo studente.

3. Gli insegnamenti comuni ai primi due anni sono: italiano, lingua straniera, storia, geografica, diritto-economia, matematica-informatica, discipline scientifiche sperimentali.

4. Gli insegnamenti delle aree di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 4.

5. Al termine dei primi due anni gli studenti sostengono un esame; l'esito positivo di tale esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria, ai corsi di formazione professionale e costituisce titolo per l'ammissione nel mondo del lavoro.

6. L'esame di cui al comma 5 entrerà in vigore nel quinquennio successivo a quello relativo alla prima applicazione della presente legge, contestualmente alla nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore, a cui si provvede con il decreto legislativo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

7. In occasione dello scrutinio finale nella scuola elementare i docenti di classe si costituiscono in commissione d'esame, presieduta dal direttore didattico competente, ed esprimono una valutazione sulla base di elementi riferibili all'insieme dell'esperienza formativa degli allievi e ai risultati verificati nel periodo terminale.

8. Le commissioni esprimono, per ogni alunno, un giudizio di promozione dal quale consegue l'attestato di licenza elementare.

Art. 7.

(Finalità e struttura del triennio)

1. Il triennio promuove il consolidamento e la crescita di conoscenze culturali e scientifiche e l'acquisizione di competenze culturali, scientifiche, tecniche e di capacità operative adeguate alle diverse aree di indirizzo e ai vari campi professionali.

2. Il corso di studio del triennio è di norma così articolato: il 50 per cento dell'orario è dedicato agli insegnamenti comuni; il rimanente 50 per cento è dedicato agli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi.

3. In rapporto a particolari indirizzi, e comunque in generale nel triennio, il rapporto tra orario dedicato agli insegnamenti comuni e orario dedicato agli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi si sviluppa tra un minimo del 40 per cento per l'uno ed un massimo del 60 per cento per l'altro.

4. Gli insegnamenti comuni nonché quelli di area di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 11. In ogni caso i piani di studio del triennio devono comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

5. In relazione a particolari indirizzi a settori professionali di riferimento (indirizzi «rari»), gli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi possono essere modificati e arricchiti secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

6. Al termine di ogni anno frequentato positivamente, allo studente è rilasciato un attestato valutabile per il rientro nel sistema scolastico, per l'inserimento nei corsi di formazione professionale e nei profili professionali.

7. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma che hanno validità di esami di Stato. Il titolo consente l'accesso all'istruzione superiore, al mondo del lavoro e ha validità nei pubblici concorsi. Lo svolgimento di tale esame è disciplinato da apposita normativa.

Art. 8.

(Criteri per l'organizzazione didattica)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui agli articoli 1 e 2, le attività didattiche e gli insegnamenti della scuola secondaria superiore sono organizzati secondo criteri didattici che possono consentire sia il raggiungimento di obiettivi specifici di una disciplina

o di un gruppo disciplinare, sia il raggiungimento di obiettivi comuni a più discipline o a più gruppi disciplinari. I medesimi criteri organizzativi dovranno, inoltre, favorire nei giovani lo sviluppo di autonome capacità di risolvere problemi nuovi.

2. L'organizzazione del processo di apprendimento tende a favorire la personalizzazione dei percorsi formativi sia attraverso l'organizzazione modulare dei *curricula* sia attraverso una adeguata offerta di insegnamenti e di attività di arricchimento culturale e professionale opzionali.

3. L'organizzazione didattica in moduli consente di definire le unità didattiche in serie e in parallelo, necessarie per superare le diverse fasi del processo di apprendimento di una disciplina o per gruppi di discipline. I criteri della organizzazione dei moduli didattici, dei *curricula* e le modalità di valutazione di ogni modulo sono definiti con apposito decreto legislativo ai sensi dell'articolo 16.

4. Al fine di assicurare concretezza e costante aggiornamento agli insegnanti delle aree di indirizzo e degli indirizzi, essi devono compiere esperienze nei rispettivi settori professionali e produttivi di riferimento.

5. Le caratteristiche e gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono definiti secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

Art. 9.

(Orientamento scolastico)

1. L'orientamento scolastico ha la finalità di favorire nell'alunno l'individuazione e la valorizzazione delle proprie risorse ed aspettative e di favorire la transizione verso gli studi ulteriori nonché l'effettuazione di scelte motivate e consapevoli.

2. Il processo di orientamento si sviluppa sin dal primo anno della scuola secondaria superiore e tende a favorire:

a) l'interazione fra il momento informativo e quello formativo;

b) l'acquisizione di una metodologia volta a leggere, selezionare ed elaborare le informazioni;

c) l'apprestamento di moduli ed unità didattiche specifici;

d) l'organizzazione di azioni positive finalizzate alla rimotivazione ed al chiarimento della validità delle scelte operate ed al rafforzamento della progettualità individuale;

e) i cicli informativi istituzionalizzati sulle opportunità professionali.

3. In particolare nel primo anno della scuola secondaria superiore, il processo di orientamento è finalizzato a completare l'azione orientativa avviata nei precedenti cicli scolastici e a realizzare un efficace ed armonico rapporto con essi. A tale fine l'avvio del primo anno è caratterizzato da un periodo volto all'illustrazione degli obiettivi formativi e dei programmi dei primi due anni della scuola secondaria superiore, alla verifica delle conoscenze possedute e all'individuazione di eventuali necessità di arricchimento e rafforzamento, alla valutazione della coerenza delle scelte di indirizzo effettuate dall'allievo e al loro eventuale cambiamento.

4. Per l'attuazione delle attività di orientamento la scuola si avvale della collaborazione delle regioni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16.

5. La gestione del processo di orientamento, che nelle sue finalità generali riguarda l'intero corpo docente e tutti gli insegnamenti, è affidata nella scuola ad un gruppo di docenti la cui attività è guidata da un coordinatore dei servizi di orientamento scolastico.

Art. 10.

(Passaggi e rientri)

1. I passaggi da un'area o da un indirizzo ad un'altra area o ad un altro indirizzo sono attivati in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad area od indirizzo diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi

appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio dell'area o dell'indirizzo cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio dell'area o dell'indirizzo di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso indirizzo o area si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello delle qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Corsi per lavoratori studenti e per adulti)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi per le classi pomeridiane e serali hanno identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli diurni. Gli orari devono assicurare il completo svolgimento dei programmi.

3. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al comma 2 può esonerare gli studenti dalla frequenza dell'educazione fisica e sportiva nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori-studenti è disposta annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le attività di educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore assicurano il raggiungimento di *standards* di conoscenze, di abilità, equivalenti a quelli previsti per i corsi ordinari. I corsi sono realizzati:

a) organizzando la flessibilità degli orari, dei calendari, e della didattica dei corsi in relazione alle molteplici esigenze della popolazione adulta, anche attraverso forme di alternanza studio-lavoro e di istruzione a distanza;

b) programmando la dislocazione delle sedi dei corsi in modo da garantire il massimo di adeguatezza alle esigenze dell'utenza, ivi inclusi i militari, i detenuti, e gli ospiti di comunità terapeutiche attraverso l'utilizzazione delle strutture della scuola pubblica e, mediante convenzione, del sistema regionale di formazione professionale;

c) tenendo conto, nella predisposizione dei *curricula* e nella definizione dei livelli scolastici di ammissione, delle esperienze di vita sociale e di lavoro, nonché delle eventuali attività educative, formali e non formali, pregresse;

d) garantendo la strutturazione di un sistema modulare basato su unità didattiche capitalizzabili, percorribile sia in modo contestuale sia secondo itinerari individualizzati. Al termine di ogni modulo si può sostenere una prova d'esame, il cui superamento dà diritto ad una certificazione valida ai fini del conseguimento del diploma.

7. Possono accedere ai corsi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

8. Per l'accesso ai corsi la valutazione del livello culturale del candidato, del conseguente livello di ingresso, si attua mediante prove di accertamento, svolte da commissioni nominate dal provveditore agli studi,

tese ad accertare la più idonea collocazione del candidato nonchè l'eventuale necessità di interventi di supporto.

9. Ogni corso sarà costituito da non meno di dieci e da non più di venti soggetti.

10. I criteri di funzionamento e le linee programmatiche dei corsi tengono conto dei programmi ordinari e sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il collegio dei docenti dei singoli corsi provvede al loro adattamento.

11. I corsi di cui al comma 6 sono istituiti annualmente, entro il mese di settembre, con decreto del competente provveditore agli studi.

12. I corsi per gli adulti sono svolti dal personale di ruolo che lo richieda. In caso di carenze si farà ricorso a nomine sulla base delle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze annuali.

Art. 12.

(Autonomia e personalità giuridica delle scuole secondarie superiori)

1. Il consiglio di istituto, ad integrazione delle disposizioni vigenti, può deliberare:

a) l'adeguamento del piano curricolare degli studi mediante la sua integrazione con progetti proposti dal Collegio dei docenti, compresi all'interno dell'orario scolastico e non superiori al 10 per cento di questo;

b) l'introduzione di materie a carattere opzionale;

c) la realizzazione di corsi di formazione professionale anche di carattere post-secondario inseriti nei piani regionali;

e) le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche e degli interventi finalizzati alle azioni di recupero e di sostegno, alle azioni positive contro la dispersione e la mortalità scolastica;

f) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

2. Le attività di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 si svolgono sulla base di

specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali, qualora titolari delle relative competenze, con altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di istituto delibera altresì le convenzioni con gli enti locali per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli stessi sono tenuti a fornire alle scuole sulla base della vigente normativa.

4. Le entrate delle scuole secondarie superiori comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti che non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

d) i contributi degli enti locali.

5. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle Direzioni provinciali del Ministero del tesoro. Particolari adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere delegati alle unità scolastiche.

6. Tutte le scuole secondarie superiori hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Con apposito regolamento, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme che disciplinano, negli ambiti indicati al presente articolo, l'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

7. Il Collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio dell'autonomia didattica ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso, ad integrazione delle disposizioni vigenti:

a) indica i criteri metodologici e didattici a cui debbono attenersi i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione

dei piani di lavoro comprensivi dei programmi di insegnamento;

b) formula proposte al Consiglio di istituto in ordine ai punti a), b), c), d), e), f) di cui al comma 1 e delibera in piena autonomia per quanto concerne l'attuazione didattica degli stessi;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia anche in rapporto agli obiettivi programmatici e ai risultati degli studenti; adotta le misure necessarie per affrontare la situazione a rischio;

d) nomina un Comitato tecnico formato da tre componenti nelle scuole fino a 500 alunni, da quattro componenti nelle scuole fino a 900 alunni e da cinque componenti nelle scuole con più di 900 alunni. Il Comitato tecnico, integrato in maniera paritetica da rappresentanti degli studenti designati dal comitato di istituto degli stessi, valuta le iniziative didattiche di cui alla lettera b) e le istanze promosse dagli studenti, e formula al riguardo proposte al Collegio dei docenti.

Art. 13.

(Rapporti scuola secondaria superiore e formazione professionale)

1. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e di attrezzature didattiche, per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze, per finalità concordate.

2. In particolare possono essere stipulate convenzioni per le seguenti finalità:

a) promuovere attività di orientamento professionale per gli studenti della scuola secondaria superiore;

b) collaborare alla realizzazione di iniziative volte a facilitare i passaggi dalla

scuola secondaria superiore al sistema di formazione professionale e viceversa;

c) progettare e realizzare insieme integrazioni curricolari ai piani di studio della scuola secondaria superiore al fine di soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio;

d) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento delle discipline previste dai piani di studio;

e) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore.

3. I soggetti titolari della attivazione dei corsi post-diploma sono le regioni. Onde programmare un efficace concorso di altri soggetti (scuole, università, imprese), le regioni possono attivare accordi di programma di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri in base ai quali possono essere stipulate dalle scuole, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, convenzioni con enti pubblici, enti che svolgono per statuto attività di formazione professionale, aziende private e con associazioni professionali per le finalità di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2.

Art. 14.

(Procedure)

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e del contestuale prolungamento dell'obbligo di istruzione entrano in vigore a partire dell'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 16.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente inizian-

do dalla prima classe. Gli studenti che alla data del nuovo ordinamento frequentano la classe successiva alla prima proseguono il corso degli studi secondo l'ordinamento già in vigore.

3. Nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono di norma finalizzate alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi piani di studio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante la determinazione degli indirizzi, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto definisce un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto scolastico. Tale piano è definito sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi, dopo aver sentito Provincia e il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 15.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti delegati che definiscono indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferen-

za dei presidenti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).

Art. 16.

(Deleghe legislative)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare;

b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studio di indirizzi affini;

c) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni generali e dei servizi dall'amministrazione centrale e periferica connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge;

d) l'unificazione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore;

e) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria, della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio; l'eliminazione degli esami di riparazione in tutta la scuola secondaria superiore;

f) una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

g) un nuovo assetto delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi;

h) le modalità di svolgimento dell'esame relativo al diploma del biennio e la regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dovranno essere rispettati i principi di cui agli articoli 2, 3 e 5. Dovrà essere garantita la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o immediatamente spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi. Per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, il piano di studi dovrà essere fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria;

b) in relazione alla lettera *c)* del comma 1, la ristrutturazione dovrà consentire di unificare in un'unica Direzione generale le attuali direzioni generali e l'ispettorato che si occupano dell'istruzione secondaria e artistica, con la conseguente diminuzione dei posti di funzione di dirigente generale di cui alla tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

c) in relazione alla lettera *d)* del comma 1, le competenze dovranno essere unificate presso le provincie, con l'affidamento alle scuole della responsabilità di provvedere alla manutenzione ordinaria e di amministrare i relativi finanziamenti;

d) la definizione delle norme di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* del comma 1, sarà oggetto di contrattazione nazionale con le organizzazioni sindacali del personale della scuola ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) la definizione delle norme di cui alla lettera *h)* del comma 1, dovrà tener conto della necessità che:

1) l'esame di diploma del biennio si svolga sulle materie obbligatorie del secondo anno;

2) l'esame medesimo consista nelle prove scritte di italiano, matematica, lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare;

3) la commissione di esame sia costituita da tutti i professori della classe che insegnano materie obbligatorie;

4) che il presidente venga nominato ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) per la licenza media si dovrà tener conto di quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'articolo 6.

Art. 17.

(La copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 411 miliardi, in ragione di lire 68 miliardi per il 1993, di lire 160 miliardi per il 1994 e di lire 183 miliardi per il 1995, si provvede:

a) quanto a lire 68 miliardi nel 1993, 110 miliardi nel 1994 e 103 miliardi nel 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro»;

b) quanto a lire 50 miliardi nel 1994 e 80 miliardi nel 1995, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore e per l'elevazione dell'obbligo scolastico» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.